

Avv. PATRIZIO SANTORI
Via Vermena n. 10, 40139 – Bologna (BO)
Tel.- Fax: 051.4120328
P.E.C. patrizio.santori@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

- ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ART. 14 TER LEGGE 3 DEL 2012-

Il sig. **ANTONINO FAVAZZI**, c.f. FVZNNN69R16F158Y, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizio Santori, C.F. SNTPRZ83C17H769B, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo Studio sito in Bologna (BO), via Vermena n. 10, come da mandato in allegato al presente atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 051/4120328 o all'indirizzo PEC: patrizio.santori@ordineavvocatibopec.it)

PREMESSO CHE

- il sig. ANTONINO FAVAZZI si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
 - a) non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
 - c) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
- l'istante è persona fisica che ha assunto le obbligazioni per scopi privati o familiari;
-



Avv. PATRIZIO SANTORI
Via Vermena n. 10, 40139 – Bologna (BO)
Tel.- Fax: 051.4120328
P.E.C. patrizio.santori@ordineavvocatibopec.it

~~~~~

***QUANTO ALLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO***



**Avv. PATRIZIO SANTORI**  
Via Vermena n. 10, 40139 – Bologna (BO)  
Tel.- Fax: 051.4120328  
P.E.C. patrizio.santori@ordineavvocatibopec.it



### **PASSIVO**

Come si evince dalla stessa documentazione allegata, il monte debiti gravante in capo al sig. FAVAZZI ammonta, ad oggi, a circa € 400.000,00 per debiti contratti in prevalenza con istituti bancari e creditizi.

### **ATTIVO**



***COSTI DELLA PRESENTE PROCEDURA***

Si ritiene opportuno chiedere sin da ora che siano soddisfatti in prededuzione gli importi di seguito indicati, sorti in funzione della presente procedura:

- 1) Compenso al Collegio incaricato O.C.C., quantificato nel rispetto del D.M. 202/2014 in euro 6.334,52= al lordo degli acconti già percepito rispettivamente di € 2.533,80 e di € 1.900,35= per cui residua un importo di € 1.900,35;
- 2) Compenso spettante al nominando liquidatore, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DM 202/2014.

\*\*\*

Premesso quanto sopra, l'odierno istante debitore, sig. ANTONINO FAVAZZI, così come rappresentato e difeso,

**PROPONE**

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità di seguito indicate:

- preliminare ricostituzione integrale del suo stipendio mensile con conseguente cessazione sia degli effetti dei pignoramenti mobiliari che colpiscono il suo credito da lavoro dipendente sia degli effetti delle cessioni del quinto dello stipendio/delegazioni di pagamento;
- a seguito del suddetto ripristino integrale dello stipendio, utilizzo da parte del ricorrente della somma di € 400,00 per far fronte al suo mantenimento e per poter pagare il suo debito per alimenti dovuto all'ex moglie, € 400,00;
- destinazione ai creditori dell'istante della somma mensile di € 400,00, risultante dalla differenza tra, da un lato, il suo stipendio integrale e il canone di locazione percepito e,



dall'altro lato, le spese mensili, per la complessiva durata di 4 anni;

- destinazione ai suoi creditori, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, della somma ricavata dalla liquidazione del suo restante patrimonio mobiliare e immobiliare, a eccezione della vettura in quanto necessaria per potersi recare quotidianamente al lavoro;
- ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al Collegio incaricato O.C.C. ed al nominando liquidatore.

Si tiene a rimarcare che tale domanda di liquidazione è subordinata al fatto che il sig. ANTONINO FAVAZZI torni ad avere la disponibilità integrale del suo stipendio mensile con la possibilità di trattenere la somma necessaria a coprire le spese correnti necessarie per vivere e versare mensilmente ai suoi creditori la somma proposta. Sul punto si richiama la giurisprudenza prevalente la quale riconosce al Giudice la possibilità di sospendere l'efficacia di provvedimenti di assegnazione delle somme pignorate a seguito di esecuzioni mobiliari presso terzi e l'efficacia degli atti di cessioni volontari (delegazioni e/o cessioni del quinto dello stipendio).

\*\*\*

Tutto ciò premesso sig. **ANTONINO FAVAZZI**, c.f. FVZNNN69R16F158Y, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012, con decreto Voglia:

- dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 14 *ter* e ss. della Legge n. 3 del 2012 al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio nelle modalità proposte:
  - a) preliminare ricostituzione integrale del suo stipendio mensile con conseguente cessazione sia degli effetti dei pignoramenti mobiliari che colpiscono il suo credito da lavoro dipendente sia degli effetti delle cessioni del quinto dello stipendio/delegazioni di pagamento;
  - b) a seguito del ripristino integrale dello stipendio, utilizzo da parte del ricorrente della somma, per far fronte al suo mantenimento e per poter pagare il suo debito per alimenti dovuto all'ex moglie,



- 
- c) destinazione ai creditori dell'istante della **somma mensile di € 400,00**, risultante dalla differenza tra, da un lato, il suo stipendio integrale e il canone di locazione percepito e, dall'altro lato, le spese mensili, **per la complessiva durata di 4 anni**;
  - d) destinazione ai suoi creditori, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, della somma ricavata dalla liquidazione del suo restante patrimonio mobiliare e immobiliare, a eccezione della vettura in quanto necessaria per potersi recare quotidianamente al lavoro;
  - e) ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al Collegio incaricato O.C.C. ed al nominando liquidatore;
  - conseguentemente, disporre, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* della Legge 3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere proseguite o iniziate azioni esecutive e cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte di creditori aventi titolo o cause anteriori;
  - stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto.





**Avv. PATRIZIO SANTORI**  
Via Vermena n. 10, 40139 – Bologna (BO)  
Tel.- Fax: 051.4120328  
P.E.C. patrizio.santori@ordineavvocatibopec.it



Con osservanza.

Bologna (BO), li 29.06.2021

Avv. Patrizio Santori

